



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Direzione Generale per il Cinema

Roma,

12 Lug. 2010

ANEC  
c.a. Presidente  
fax 06-4404255

ANEM  
c.a. Presidente  
fax 06-44202130

ACEC  
c.a. Presidente  
fax 06-4402280

Prot. 8354 / C. 01.01.01 / 7.3

OGGETTO: Decreto ministeriale 21.1.2010 "tax credit digitale" – Chiarimenti.

Con la presente, facendo seguito alla nota n. 6859 del 27 maggio u.s. relativa ai termini di presentazione delle istanze per l'agevolazione fiscale in oggetto e la specifica modulistica, si forniscono chiarimenti interpretativi inerenti disposizioni del d.m. in oggetto, anche in relazione a quesiti recentemente posti dalle Associazioni.

**1. Cumulo del credito d'imposta di cui al d.m. 21.1.10 con altre misure pubbliche di sostegno (art. 4, comma 2).**

Dispone la norma citata che i crediti d'imposta di cui al decreto "sono cumulabili con i contributi di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2004 e con le altre "consimili misure pubbliche di sostegno". Ciò nei limiti finanziari stabiliti all'art. 5 del decreto stesso (ossia i limiti cd "de minimis", secondo gli esplicitati parametri temporali e di intensità).

E' necessario chiarire, anzitutto, quale sia il perimetro "giuridico" del cumulo, anche con riferimento al concetto di "consimilarità" emergente dalla predetta disposizione.

Sotto il profilo oggettivo della natura della misura di sostegno, è da ritenersi che ai crediti derivanti dal d.m. 21.1.10 vadano sommati esclusivamente quei sostegni che abbiano una finalizzazione se non identica, del tutto assimilabile alla "digitalizzazione" cui mira il provvedimento in argomento (introduzione di impianti di proiezione digitale e costi connessi); vanno, viceversa, esclusi dal cumulo i sostegni aventi scopo differente: a titolo puramente esemplificativo (non esaustivo), i contributi in conto interessi per interventi in



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

beni mobili diversi dagli impianti digitali, i crediti d'imposta alla programmazione, i cd. "premi d'essai".

Sotto il profilo soggettivo della provenienza della misura di sostegno, la riconduzione all'area "pubblica" dei sostegni da prendere in considerazione fa ritenere che abbiano rilevanza, per il cumulo, soltanto quelli il cui reale "erogatore" sia un soggetto appartenente alla sfera delle entità rappresentative di collettività: e quindi (anche qui a titolo esemplificativo) lo Stato, le Regioni, gli enti locali.

Quanto, poi, al perimetro "economico-finanziario" del cumulo, si ribadisce la sua ammissibilità solo e soltanto nell'ambito delle soglie ex art. 5, comma 1, lettere a) e b), precisando che:

- se si è nella fattispecie di cui alla lettera a), per il calcolo del non superamento della relativa soglia bisogna tener conto di qualunque aiuto, statale o regionale, concesso come di minore importanza cd. "de minimis" nel triennio precedente;
- se si è nella fattispecie di cui alla lettera b), per il calcolo del non superamento della relativa soglia bisogna tener conto degli eventuali aiuti "de minimis" ricevuti prima dell'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo: la somma dell'importo degli aiuti ricevuti non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

Tali aiuti, peraltro, non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.

A scanso di qualsiasi equivoco, è poi opportuno precisare che costituisce limite invalicabile al cumulo stesso il costo complessivo dell'impianto oggetto del beneficio. Il costo di riferimento - da indicare all'Amministrazione e che da quest'ultima verrà preso in considerazione - è costituito dal costo complessivo sostenuto, al netto dell'IVA, e al lordo dei singoli incentivi eventualmente concomitanti.

Sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico-finanziario, per quanto concerne l'ammissibilità del cumulo rimangono ferme modalità e limiti eventualmente previsti dalle singole norme statali e/o regionali o di enti locali.

## 2. Tax credit "digitale" per gli acquisti in locazione finanziaria (art. 1, comma 2, lett. b).

In relazione alle finalità espresse dalla legge 244/07 e dal decreto ministeriale 21.1.10 e in conformità ad antecedenti risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria in materie simili, va riconosciuta la sostanziale equivalenza tra l'acquisto "in proprio" di un bene e



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

quello effettuato tramite contratto di locazione finanziaria (cfr. risoluzione n. 19/E del 23.2.2004 dell'Agenzia delle Entrate).

Al fine della ammissibilità e della fruizione dell'agevolazione fiscale in oggetto sono comunque indispensabili le seguenti:

- a) la determinazione delle spese ammissibili deve avvenire in misura pari al costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni stessi. Non rilevano, pertanto, i costi finanziari e/o di remunerazione del locatore, né l'eventuale prezzo del riscatto (cfr. risoluzione n. 38/E dell'11.4.2008 dell'Agenzia delle Entrate);
- b) i relativi contratti devono contenere l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione, ovvero sia la previsione dell'esercizio anticipato del diritto di opzione da parte dell'impresa utilizzatrice. Con riferimento ai contratti già stipulati alla data della presente nota, e privi dell'anzidetta clausola, l'esercizio anticipato dell'opzione può avvenire mediante successiva e tempestiva corrispondenza tra beneficiario e locatore (cfr. risoluzione n. 4/E del 9.1.2009 dell'Agenzia delle Entrate).

Nei limiti e nei termini sopra indicati, la scrivente Amministrazione riconosce il credito d'imposta nel suo complessivo ammontare. A tale riguardo, al fine di agevolare l'istruttoria dell'Amministrazione con riferimento ai casi di acquisto in *leasing*, gli utenti sono invitati, una volta compilato il rigo C2 della comunicazione e dell'istanza, ad aggiungere un'apposita postilla con la quale si dichiara di essersi conformati, nell'indicazione della cifra, alle predette condizioni sub a) e sub b) di cui al punto 2 della presente nota, indicando gli estremi di quest'ultima.

\*\*\*

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Borrelli)